



TRIBUNALE di PORDENONE

Proc. n. [REDACTED]/2017 V G

Il Giudice dott.ssa Roberta Bolzoni,

in merito alla memoria integrativa del piano del consumatore depositata congiuntamente in data 19/2/2018 dall'Avv. [REDACTED] quale procuratore di [REDACTED]

Gianni e dal Gestore della procedura Avv. [REDACTED] osserva:

che con ricorso ai sensi dell' art. 15 co. 9 L. n. 3/2012 [REDACTED] e [REDACTED] proponevano un Piano del Consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012;

che il Gestore nominato dall' [REDACTED] depositava la relazione particolareggiata ed attestava il piano;

che il Gestore, nella relazione particolareggiata, individuava tra le cause del sovraindebitamento un aumento consistente, da Euro 500,00 ad Euro 800,00, della rata di mutuo a carico degli istanti;

che questo giudice con provvedimento di data 30/01/2018, comunicato in data 31/01/2018 all'indirizzo PEC dichiarato dagli istanti, rilevava diverse incongruenze sulle cifre esposte nel piano e segnalava, inoltre, che nello stesso non risultavano esposti tra i debiti quelli nei confronti dei professionisti (per es. per la presentazione della domanda) o per il compenso dell' [REDACTED],

che con il citato decreto veniva concesso agli istanti il termine di cui al comma 3 ter dell'art.9 L. n. 3/2012 per apportare integrazioni alla proposta;

che in data 19/02/2018 il difensore dei ricorrenti congiuntamente al Gestore dell' [REDACTED] depositavano un atto intitolato "Memorie Integrative Piano" nel quale chiarivano le ragioni che avevano portato all'incremento della rata di mutuo a carico degli istanti, indicando,



inoltre, altre circostanze plausibili (gravidanza della signora [redacted] e perdita del lavoro da parte del signor [redacted]) che avevano causato il sovraindebitamento degli stessi; che in merito alle rilevate incongruenze delle cifre esposte nel piano, il difensore degli istanti ed il Gestore scrivevano nella citata memoria, con riferimento al debito ipotecario nei confronti della Banca, che: *“il debito giusta lettera, del 14/10/2016, del legale della [redacted]. indica il credito della banca in 78.694,30 euro e pertanto l'importo indicato a pag. 2 della domanda è un refuso l'importo corretto è quello di pag. 4”*.

che sempre nella medesima pagina della memoria veniva aggiunto quanto segue: *“si precisa altresì che lo schema ha un ulteriore errore non si tratta di debiti chirografari residui ma del totale qui sotto riportiamo lo schema corretto”*;

che per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in ordine alla sussistenza di crediti professionali o nei confronti dell' [redacted] gli istanti chiarivano che sussisteva a favore dell' [redacted] un credito di Euro 3.264,80 la cui somma, non prevista nel piano, era stata *“accantonata”*;

che la memoria è stata depositata dagli istanti e dal Gestore il 19/02/2018, quindi dopo la scadenza del termine perentorio di 15 giorni (prevede l'art. 9 comma 3 ter L. n. 3/2012 che *“il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta”*);

che tale termine decorre dalla consegna del messaggio nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore (avvenuta il 31/01/2018), indipendentemente dalla lettura da parte del soggetto destinatario, il quale si assume la responsabilità delle conseguenze dell'eventuale mancato controllo della casella di posta elettronica (Cass. n. 22352 del 2/11/2015, Cass. n. 13917 del 7707/2016);

che quindi il piano, così come proposto, è inammissibile;

che per completezza va aggiunto come, anche ove depositate tempestivamente le integrazioni, la proposta appaia comunque inammissibile;

che a tal proposito si rammenta che ai sensi dell'art. 9 n. L.n. 3/2012, la proposta, entro tre giorni dal deposito presso il Tribunale, deve essere presentata a cura dell' [redacted] all'Agente



della riscossione ed agli uffici fiscali e nella proposta deve essere indicato, ai sensi dell'art. 9, co. 2, l'esatto ammontare delle somme dovute;

che l'art. 12 bis della legge citata, prevede che il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli art. 7,8 e 9, debba fissare con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori;

che la finalità della norma che impone la notifica della proposta e del decreto ai creditori è quella di consentire agli stessi di contestare la convenienza del piano (art. 12, co. 4) o svolgere altre contestazioni;

che gli istanti, pur avendo fornito al giudice dei chiarimenti alle osservazioni dallo stesso formulate con il proprio decreto del 30/01/2018, e pur avendo riconosciuto di aver commesso degli errori nell'indicare gli importi dei debiti, non hanno apportato alcun emendamento alla proposta;

che, pertanto, anche se la memoria fosse stata depositata nei termini, poiché il piano del consumatore non è stato corretto con la precisa sostituzione delle parti erronee con quelle esatte, i creditori destinatari della comunicazione della proposta e del decreto, avrebbero avuto a disposizione un piano con informazioni confuse e non rappresentative della realtà in quanto, come riconosciuto anche dal Gestore della procedura, alcuni degli importi indicati in detto piano sono errati;

che in considerazione di tutto quanto esposto,

dichiara

inammissibile il piano del consumatore proposto da [REDACTED] e [REDACTED].

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Pordenone il 20/03/2018

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Bolzoni



